

(N. 1939)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1957 (V. Stampato n. 2706)

d'iniziativa dei Deputati MARAZZA e CALVI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 APRILE 1957

**Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo
alle dipendenze di Amministrazioni locali.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due anni, ininterrotto servizio alle dipendenze di Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali è ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio è stato espletato, con diritto ad un aumento del limite massimo di età, stabilito per l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile o riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai cinque anni.

Il beneficio è limitato al personale che abbia

prestato servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.

L'elevazione del limite massimo di età prevista nel presente articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali non è previsto il pubblico concorso ed è cumulabile con gli altri aumenti del limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Il beneficio stabilito dall'articolo precedente si applica anche ai concorsi già indetti, e pertanto dovranno essere riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione, salvo che la Commissione giudicatrice non abbia iniziato i suoi lavori.

Art. 3.

La presente legge non si applica al personale sanitario.